

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Musicalmente Associazione di Promozione Sociale"

Il giorno 12/10/2022 alle ore 10:00 si è riunita, presso la sede sociale in Torino via Luigi Cibrario, 117/A l'assemblea straordinaria dei soci dell' Associazione di Promozione Sociale "MUSICALMENTE".

Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. Luca Martinelli, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale "MUSICALMENTE", viene chiamata dai presenti a verbalizzare la Vice Presidente Dott.ssa Elena Oranges.

Il Presidente constata che non essendo presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto si proceda in seconda istanza, la convocazione avviene alle ore 11:00 del medesimo giorno online come da avviso di convocazione dell' 30/09/2022.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Luca Martinelli, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti l'intero consiglio direttivo e n. 22 soci su 50 aventi diritto è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alle nuove norme in atto relative alla Riforma del Terzo settore, aggiornato alle nuove disposizioni 2022
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente chiama a svolgere l'incarico di Segretario la sig.ra Elena Oranges che accetta l'incarico.

Il Presidente illustra i motivi che porteranno necessariamente a dover adeguare nuovamente lo Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di Promozione Sociale ed al fine di rientrare nell'elenco definitivo del RUNTS, poiché al momento L'Associazione risulta inserita nell'elenco provvisorio delle Associazioni che richiedono integrazione e modifiche all'interno dello Statuto.

In particolare l'adeguamento richiesto dagli organi del RUNTS riguardano la possibilità di far esprimere il voto ai minorenni tramite l'esercizio della facoltà attraverso il genitore. Fino ad ora questa norma non era chiaramente specificata ed era a discrezione delle singole associazioni, tuttavia successivamente alla pubblicazione del codice del Terzo Settore con Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 sono state emanate alcune rettifiche e chiarimenti in merito che rendono di fatto necessario adeguare i singoli Statuti che non prevedevano tale norma e possibilità al suo interno, in particolare Il tema della democraticità dell'amministrazione e gestione di tutti gli enti associativi è un perno sul quale sia l'art. 90 Legge 289/2002 che l'art. 7 D.lgs. 36/2021 di Riforma dello Sport, ma anche il D.lgs. 117/2017 di Riforma del Terzo Settore pongono fondamentale attenzione.

Tra i vari punti merita un approfondimento il diritto di voto dei soci, così come previsto dalla normativa fiscale all'art. 148, comma 8, lettera C, TUIR il quale stabilisce: disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Nella normativa fiscale non vi è cenno al diritto di voto dei minorenni, ma la giurisprudenza e la prassi amministrativa negli ultimi anni sono intervenute con precisazioni che non possono essere trascurate.

Occorre segnalare come sia stata la Corte di Cassazione, tramite la Sentenza n. 23228/2017, ad affermare per prima che il diritto di voto (quindi solo l'elettorato attivo) non può essere limitato anche "se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori, ovvero dal responsabile genitoriale."

Successivamente questa posizione è stata ripresa dal Ministero del Lavoro con due note ministeriali, la n. 1309/2019 e la successiva n. 18244/2021. Nella prima di queste posizioni ministeriali viene asserita la necessità di non inibire l'accesso ai minorenni in quanto sarebbe contrario al principio della parità dei diritti dei soci escluderli dall'elettorato attivo poiché "il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege per i soci minori agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi."

Medesima posizione è stata confermata con la successiva nota di fine 2021 ove si ribadisce che "l'esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe ledere immediatamente il loro "status" di socio."

Occorrerà quindi procedere ad un adeguamento dello Statuto, in vista dell'entrata in vigore del nuovo Registro nazionale del Terzo Settore

Il presidente dà quindi, lettura del nuovo Statuto, in particolare degli articoli presi in causa i quali hanno subito delle modifiche rispetto al precedente Statuto dovute all'adeguamento alla riforma, nonché modifiche accessorie:

Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Si propone di aggiungere agli organi associativi già inseriti anche l'organo di controllo e l'organo di revisione, nominati qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. Rispettivamente 30 e 31 del CDS.

Art. 13 - DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Si propone alla luce delle considerazioni sopra enunciate di estendere il diritto di voto anche ai minorenni, in particolare aggiungendo il seguente paragrafo:

"I soci minorenni sono inclusi nell'elettorato attivo, possono pertanto partecipare alle deliberazioni comuni, esercitando il diritto di voto attraverso i propri esercenti della patria potestà o dell'attività genitoriale."



Art. 19 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Si propone di aggiornare l'articolo integrando all'interno dei libri sociali anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, altresì qualora questo sia stato nominato.

Alla luce della relazione presente da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo dichiara approvato all'unanimità il nuovo Statuto Sociale che dispone di presentare per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 12:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale..

Si allega al presente verbale l'elenco firme dei presenti

Torino, Data 12/10/2022

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato n. 22-10-22-3561
Serie 3, e. ALTA. E. E. E. E.

IL FUNZIONARIO
Francesco NEMORE

Prima su delega del Direttore Provinciale,
Enrico MASTROGIACOMO

Il Presidente

Luca Martinelli

Luca Martinelli
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Via Luigi Cibrario, 117/A - 10143 TORINO
C.F. 97733490011

Il Segretario

Elena Oranges

Elena Oranges





La Direzione Provinciale di Torino ha ricevuto in data 10/10/1911
una lettera del signor ...
con la quale si chiede ...
e si chiede ...
e si chiede ...

La Direzione Provinciale di Torino ha ricevuto in data 10/10/1911
una lettera del signor ...
con la quale si chiede ...
e si chiede ...
e si chiede ...

Il Direttore Provinciale
di Torino
...
...
...



Il Direttore Provinciale
di Torino
...
...
...

Torino, 10/10/1911

Agente della Pubblica
Amministrazione
...
...
...

ADEGUAMENTO STATUTO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE (rev.2022)

NOME E COGNOME
IN STAMPA TELLOFIRMA LEGGIBILE
DEL SOCI

LUCA MARINELLI

Luca Marinelli

ELENA ORANGES

Elena Oranges

COSTANTINO ORANGES

Costantino Oranges

ANDREA RUFFINO

Andrea Ruffino

ORLANDO BARBUDO

Orlando Barbudo

ENRICO MAULIANI

Enrico Mauliani

LUCE GARGANO

Luce Gargano

LEONE FELICITA

Leone Felicità

FERRUCCIO BRIGIDA

Ferruccio Brigida

ARIANNA GALLO

Arianna Gallo

SPONZA CORRADO

Spionza Corrado

SPOLTA LARA

Spolita Lara

MELANIA TALARICO

Melania Talarico

FEDERICA LARANO

Federica Larano

MARGA VECCHIATO

Marga Vecchiato

MIRKO AMATO

Mirko Amato

BAGIONE NICOLA

Nicola Bagione

PISU LUCA

Pisu Luca

PAVAN SIMONE

Pavan Simone



ORGANISMO STATO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE (1992)

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME



ADEGUAMENTO STATUTO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE (rev.2022)

NOME E COGNOME
IN STAMPATELLOFIRMA LEGGIBILE
DEI SOCI

MARCO DIANA

Marco Diana

MARCO QUACCHIA

Marco Quacchia

SARA MORENA

Sara Morena

SIMONE BOTTINO

Simone Bottino

LEONARDO BOTTINO

Bottino Leonardo

MARIA STRADOTTO

Maria Stradotto



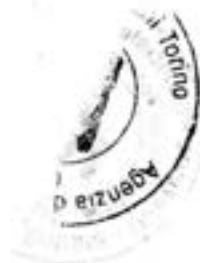
REGISTRO STATISTICO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE (1993)

PRIMA LEGGIBILE
UFFICIO

NOME E COGNOME
NATURALITÀ

Maria Lina
Maria Lina
Maria Lina
Maria Lina
Maria Lina
Maria Lina

Maria Lina
Maria Lina
Maria Lina
Maria Lina
Maria Lina
Maria Lina



STATUTO SOCIALE

“MUSICALMENTE”

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art. 36,37,38 del Codice Civile ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata

“Musicalmente”

la quale può essere denominata anche **“Musicalmente APS”** o **“Musicalmente Associazione di Promozione Sociale”**

Musicalmente APS è altresì un'Associazione che opera nell'ambito Culturale e Musicale ed è un'Associazione Corale

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede, la fondazione o la chiusura di sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita nel medesimo Comune con semplice delibera di Assemblea. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati. L'Ente non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali, ideologiche, di sesso, o sociali, ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà ed utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. L'Associazione svolge la propria attività in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari.



STATUTO SOCIALE "MUSICAMENTE" Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 - DENOMINAZIONE

L'ente, con riferimento all'art. 10 della Costituzione Italiana agli art. 36, 37, 38 del Codice Civile ed al D.Lgs. n. 117 del 7 luglio 2001, l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"Musicamente"

in quale può essere denominata anche "Musicamente APS" o "Musicamente Associazione di Promozione Sociale".
Musicamente APS è iscritta nell'Associazione che opera nell'ambito Culturale e Musicale ed è un'Associazione Civile.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino.
Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede, la fondazione o la chiusura di sedi secondo le norme anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede può essere trasferita nel medesimo Comune con semplice delibera di Assemblea. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli statuti regolamentari che, approvati secondo le norme relative al trasferimento, possono essere approvati o modificati.

Art. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha scopi e contenuti di natura culturale, educativa e di promozione sociale, attività con finalità dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti. L'ente non persegue finalità di lucro. Essa è gestita, amministrata, senza distinzione tra gli azionisti di fatto o sociali, ha per scopo l'educazione, promozione, valorizzazione di progetti di solidarietà ed unità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. L'Associazione svolge la propria attività in favore dei propri Azionisti, dei loro familiari o di terzi, assolvendo in modo prevalente dell'attività del volontariato.

L'Ente esercita le seguenti attività di interesse generale, così come previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Ai fini del perseguimento delle attività di interesse generale richiamate nel precedente paragrafo l'Associazione intende portare avanti i seguenti progetti:

- a. operare per la promozione e la diffusione di attività musicali, corali, culturali e sociali, per la formazione di cori di voci bianche, cori giovanili e di adulti, per allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.
- b. predisporre e organizzare mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, la promozione, il coordinamento di corsi di educazione, insegnamento e formazione musicale, bandistica e corale, di corsi di musica e di canto, corsi di didattica, corsi di anatomia vocale, teoria e storia della musica, armonia, ear training, corsi di composizione e song writing, corsi di tecnico del suono, acustica, psicoacustica, tecniche di registrazione, musica d'insieme, sezione fiati, improvvisazione in tutte le sue forme e per tutti gli strumenti, corsi di ballo, corsi di musicoterapia, corsi di propedeutica musicale, corsi di recitazione, dizione, presenza scenica, corsi di lingue, corsi di danza ed arti coreutiche in genere, corsi di primo soccorso, disostruzione pediatrica e adulti, corsi B.L.S.D., corsi di yoga, corsi di perfezionamento in genere, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia per gli adulti che per i giovani e i bambini, anche in collaborazione con le istituzioni, i Comuni, le provincie, i privati, i Conservatori, le Università, gli Istituti

pubblici e privati, altri Enti, Pro loco, Associazioni e/o Scuole, le regioni e province presenti sul territorio nazionale ed anche all'estero.

c. Valorizzare sul piano culturale il canto corale ed il canto in generale in tutte le sue forme, la pratica strumentale anch'essa nelle più svariate forme ed accezioni, incentivandoli in tutti i settori e qualificandoli sotto il profilo didattico, valorizzando quindi l'educazione e l'animazione musicale nel contesto socio culturale, promuovendo iniziative finalizzate al recupero ed alla divulgazione delle tradizioni locali, alla ricerca ed alla diffusione di composizioni corali di qualsiasi epoca, inoltre promuovere l'adesione e stabilire un rapporto di interscambio culturale tra i cori di varia provenienza e tipologia, promuovendo azioni collettive che rafforzino l'identità corale di ogni genere.

d. produrre, allestire, favorire, organizzare e rappresentare concerti musicali e concerti del coro, manifestazioni musicali, bandistiche, culturali, ricreative, cinematografiche, mostre, gite, viaggi, soggiorni e vacanze, campus e centri estivi, tornei, doppiaggi, casting, concorsi corali, bandistici, di canto e musicali, selezioni per concorsi e talent, spettacoli di danza, musicali, culturali, lavori teatrali, manifestazioni sportive, rassegne anche con partecipazione eventuale di altri cori, bande, gruppi musicali e associazioni, festival, conferenze, premi, gare con apparecchi da intrattenimento, seminari, stage, masterclass, saggi, musical, manifestazioni artistiche varie, ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, alla cultura, al sociale, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e in interni, promuovendo e favorendo la formazione di gruppi strumentali, gruppi corali, complessi bandistici e vocali;

e. attivare iniziative musicali e culturali, come ad esempio organizzare la partecipazione di gruppo a manifestazioni o eventi musicali, culturali e sociali, l'organizzazione di concerti bandistici, corali, musicali, vocali, convegni e corsi di aggiornamento, svolgere attività di animazione ed interventi anche in collaborazioni con soggetti privati, Conservatori, Università, Istituti pubblici e privati, altri Enti, Pro loco, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita, mostrando attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, per la diffusione della cultura musicale e di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

f. curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;

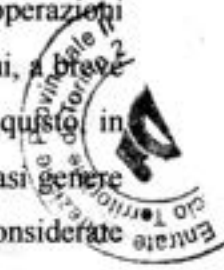
g. organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

h. ingaggiare, produrre, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutarî;

- 
- i. comporre, arrangiare, pubblicare opere musicali sul territorio nazionale ed internazionale di qualsiasi genere musicale e su qualsiasi tipo di supporto fonomeccanico;
 - curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
 - k. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale, della salute, del benessere della persona, della cultura in genere, la socialità, la partecipazione, contribuendo alla crescita civile dei propri soci così come l'intera comunità mediante la diffusione della musica corale e strumentale ad ogni livello ed in ogni ambiente, scolastico, extrascolastico, al fine di conseguire e raggiungere gli obiettivi e gli scopi sociali, in particolare la collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Potranno essere stipulate altresì convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, operatori turistici, strutture recettive, professionisti dell'area medica e socio sanitaria, Conservatori, Università, Istituti ed Enti pubblici e privati, altri Enti, Pro loco, Associazioni e/o Scuole, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
 - l. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali, offrendosi come punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.
 - m. avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
 - n. favorire la partecipazione dei soci ad iniziative a carattere ludico, quali giochi a premio, tombole e lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l'aggregazione tra i soci.

L'Ente, potrà svolgere inoltre attività secondarie, così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti disposti dalla normativa in materia di Terzo Settore, l'Ente potrà:

- 
1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
 3. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 4. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
 5. erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;
 6. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera Assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
 7. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
 8. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
 9. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
 10. pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
 11. realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
 12. utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
 13. somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dagli Enti riconosciuti di Promozione Sociale a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 4 - ASSOCIATI

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, essa inoltre riconosce la qualità di associato a tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa, partecipano alla vita associativa, che ne riconoscono ed accettano lo Statuto Sociale condividendone lo spirito e gli ideali e si propongono di collaborare e di impegnarsi personalmente per il raggiungimento dello scopo sociale, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Tutti gli Associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati esercitano il diritto di voto. Ogni associato può esercitare un solo voto.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità:

- Richiesta scritta tramite modulo apposito da richiedere in segreteria e compilare in tutte le sue parti, rivolta al Consiglio Direttivo ed al Presidente dell'Associazione.
- Richiesta via posta elettronica certificata (PEC) da inoltrare all'indirizzo email ufficiale dell'Associazione.
- Tramite Raccomandata A.R. da inoltrare all'indirizzo della sede dell'Associazione.

A seguito della richiesta pervenuta si riunirà il Consiglio Direttivo per accoglierla ed indicare una data prevista per le consultazioni che si svolgeranno esclusivamente in sede in un orario e giorno specifico che verrà comunicato al socio richiedente.

Gli Associati possono essere in numero illimitato, essi si suddividono in :

FONDATORI – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.

ORDINARI – Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio e tutte le risorse economiche raccolte dall'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e unicamente per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sarà costituito dalle seguenti entrate:

dalle quote e contributi associativi, eredità, donazioni, legati e lasciti; atti di liberalità, contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di Associazioni, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli Associati e dei terzi; entrate derivanti dalle varie attività culturali, musicali, didattiche, sociali e ricreative in genere, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa, dalle iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 6 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Ente, dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge, in ogni caso tali utili dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- accettare le norme del presente Statuto;
- versare la quota associativa.

L'ammissione ad associato può essere concessa sia alle persone fisiche che giuridiche, sia alle associazioni di fatto, essa è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, la cui delibera di eventuale approvazione o meno ed esito è insindacabile, incontrovertibile e senza obbligo di motivazione. Solo dopo l'accoglimento della domanda, l'Associazione provvederà alla riscossione della quota Associativa entro trenta giorni dall'approvazione della domanda stessa.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche Associative.

Art. 9 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo.
- Per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo.
- Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati, comunicata al socio interessato. Contro il suddetto

provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Questi provvedimenti sono pronunciati contro l'associato che assuma comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione o che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non potranno richiedere alcun contributo versato, né potranno avanzare alcuna richiesta economica per l'attività svolta nei confronti dell'Associazione e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

● Per decesso.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 10 – ANNO SOCIALE

L'anno Associativo inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo, mentre l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 11 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi Associativi sono:

1. L'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);
2. Il Consiglio Direttivo o organo di amministrazione;
3. Il Presidente;
4. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
5. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore

Art. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Questa volta è un'annotazione, non una modifica. Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e/o mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 13 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.
- b) In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati di cui all'art. 4 che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative. I soci minorenni sono inclusi nell'elettorato attivo, possono pertanto partecipare alle deliberazioni comuni, esercitando il diritto di voto attraverso i propri esercenti della patria potestà o dell'attività genitoriale.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto al voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati nelle Associazioni con un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati in quelle con un numero di Associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'intervento all'Assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto potrà avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 14 – BILANCIO

Ogni anno l'Associazione redigerà il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustrerà le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In alternativa, se compatibile con le entrate dell'ente, così come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo potrà predisporre il rendiconto per cassa, che trasmetterà successivamente all'Assemblea per l'approvazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 nella documentazione allegata ai documenti di cui sopra.

L'Associazione dovrà infine depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a se stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto da tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) l'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- discute ed approva il bilancio o rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017
- elegge ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il Regolamento interno.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

1) l'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con le modalità dell'art. 21;
- decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con le modalità dell'art. 22;
- delibera eventuali modifiche del Regolamento interno.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette eletti fra gli Associati con diritto di voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici Associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo.



Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta mediante avviso scritto, a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica, contatto telefonico o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare, ad esso in particolare competono:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione dei soci volontari, eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la pianificazione delle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la determinazione delle quote associative;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione di apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
- le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- la delibera sull'esclusione degli Associati
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Art. 18 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.

In particolare compete al Presidente:



- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 20 – VOLONTARI

L'Associazione Musicalmente APS può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e iscriverà in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino gli importi giornalieri e mensili previsti dall'articolo 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con codesta Associazione o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 21 – LAVORATORI

Le Associazioni di Promozione Sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati, al fine di operare questo calcolo si specifica che per lavoratori si intende unicamente coloro che hanno stipulato con l'Associazione un contratto di tipo subordinato o para subordinato, escludendo dal computo i lavoratori autonomi ed occasionali.

Art. 22 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 16.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 13.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei tre quinti degli Associati, il patrimonio residuo non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro

Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore di qualsiasi natura o finalità.

Art. 24 – TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.

Art. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d'accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino; l'arbitrato, con sede in Torino, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 26 – NORMA FINALE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 90 comma 6 della Legge 289/02 e dell'art. 27 bis della tabella Allegato B, DPR 26/10/1972 n° 642.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo di Promozione Sociale, in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 inerente il Codice del Terzo settore, nonché lo Statuto degli Enti di appartenenza, nonché le norme del Codice Civile.

